

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Roberto Stanghellini

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurencia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,  
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,  
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,  
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,  
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,  
M. Taurino, E. Valcarengi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
G. Alibrandi, P. Bisi, P. Di Biase,  
F. Fiameni, M. Fiameni, G. Greco,  
A. Pratesi, A. Romano, A. Scaini,  
A. Sica, S. Spitti, R. Stanghellini,  
A. Vianello, S. Zanon

**Stampa**  
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26  
Rodengo Saiano (BS) - Tel.  
030/6810155

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 2/2007  
Periodico mensile,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 23.12.2024**

# RATIO

## Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti



### Sommario 1/2025

<b>Opinione</b>	- Revisione dei bilanci di sostenibilità	<b>3</b>
<b>Notizie in breve</b>		<b>5</b>

## Vigilanza

<b>Normativa</b>	- Ruolo del collegio sindacale in sede di cessazione di amministratori di società	<b>6</b>
<b>Verifiche</b>	- Fascicolo antiriciclaggio del cliente società o ente	<b>10</b>
	- Vigilanza dell'organo di controllo sull'istituzione del <i>whistleblowing</i>	<b>12</b>
<b>Responsabilità</b>	- Responsabilità degli amministratori e <i>Business Judgment Rule</i>	<b>16</b>

## Revisione legale

<b>Normativa</b>	- Limiti temporali per modifica delle carte di lavoro	<b>20</b>
<b>Verifiche</b>	 - Relazione sui bilanci intermedi di liquidazione	<b>24</b>
	- Verifica dell'indipendenza del revisore	<b>28</b>
	- Fatti a conoscenza del revisore dopo l'approvazione del bilancio	<b>32</b>
	- Controlli del revisore su partecipazioni e azioni proprie immobilizzate	<b>34</b>
	 - Procedure di campionamento nella revisione	<b>38</b>
<b>ESG</b>	- Revisione di sostenibilità e piccoli professionisti	<b>44</b>

## Enti locali

<b>Normativa</b>	 - Funzionamento del collegio dei revisori	<b>46</b>
------------------	---	-----------

# RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E BUSINESS JUDGMENT RULE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Art. 2086 c.c. - Art. 2392 c.c.

In ambito societario la responsabilità degli amministratori, relativamente alle decisioni da loro assunte, è di fondamentale importanza per la generale gestione dell'impresa, considerato che nello svolgimento del ruolo devono perseguire gli interessi della stessa impresa e degli *stakeholder*.

La modalità di svolgimento del ruolo è regolamentata dalle prescrizioni del Codice Civile, ma anche dal principio di origine anglosassone è noto come *Business Judgment Rule* (BJR) che, subordinatamente al sussistere di specifiche condizioni, ha trovato spazio anche in alcuni orientamenti giurisprudenziali, decretando l'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali operate dagli amministratori nell'esecuzione del mandato ricevuto.

In particolare, la BJR introduce una presunzione legale favorevole agli amministratori, limitandone la responsabilità in relazione alle scelte imprenditoriali (discrezionali) che possono comportare rischi o incertezze, a condizione che tali scelte risultino conformi al generale obbligo di diligenza loro imposto. In altri termini, mediante l'applicazione del principio BJR è possibile distinguere le **decisioni aziendali errate ma lecite dai comportamenti negligenti, imperiti o dolosi**.

### SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

ORIENTAMENTI  
GIURISPRUDENZIALI

- **Insindacabilità delle scelte**
  - Tra i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla BJR, sia di merito sia di legittimità, si cita quanto sancito dalla Cassazione Civile, sez. I, n. 28718/2020: “gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (*Business Judgment Rule*)”.
- **Diligenza del amministratore**
  - Per quanto riguarda il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato, la citata sentenza precisa che in tale tipo di giudizio può ben sindacarsi “l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate *ex ante*, risultino manifestamente avventate ed imprudenti”.

AMBITO  
NORMATIVO

- In Italia il principio della BJR già da tempo è stato fatto proprio dalla giurisprudenza, per salvaguardare gli amministratori di società da responsabilità connesse a decisioni che, sebbene siano risultate erronee, sono state comunque assunte in buona fede e nell’interesse della stessa società.
- **Il nostro ordinamento non prevede una specifica norma; tuttavia, l’applicabilità della BJR è ricavabile in modo indiretto dagli articoli del Codice Civile** che disciplinano la responsabilità degli amministratori, tenuti a eseguire il loro mandato con **diligenza, lealtà e buona fede**.

DILIGENZA  
DELL’AMMINISTRATORE

- **Codice Civile**
    - L’art. 2392, c. 1 c.c. (Responsabilità verso la società) prescrive che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
  - **Criteri**
    - I criteri che devono informare l’attività degli amministratori hanno una duplice natura:
      - .. **oggettiva**, ossia il dovere di diligenza richiesto dalla natura dell’incarico che, rinviando all’art. 1176, c. 2 c.c., esprime il concetto di diligenza tipica di chi esercita un’attività professionale, ossia “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”;
      - .. **soggettiva**, ovvero il dovere di diligenza richiesta dalle specifiche competenze, che consente di personalizzare con maggiore incisività la diligenza richiesta ai singoli amministratori, tenuti ad agire non solo adottando la diligenza peculiare del buon gestore professionale, ma anche con quella esigibile secondo le specifiche competenze possedute.
  - **Valutazione**
    - In merito alla diligenza dell’amministratore, la Cassazione Civile, sez. I, n. 25056/2020, ha sancito che “all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”.
- Relativamente all’obbligo di diligenza imposto all’amministratore, la stessa sentenza, inoltre, stigmatizza che “in relazione alla mancata osservanza, da parte dell’amministratore, dell’obbligo di diligenza, chi agisce in giudizio [per riconoscerne la responsabilità] deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali è possibile inferire la violazione del predetto dovere, che è definito dall’art. 2392 c.c.”.

## ISTITUZIONE ASSETTI ORGANIZZATIVI

- **Codice Civile**
  - **L'obbligo di diligenza dell'amministratore nella gestione societaria è altresì rintracciabile nell'art. 2086, c. 2 c.c.** (Gestione dell'impresa), che impone agli amministratori "il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
  - **Confrontando il testo della norma con i contenuti della BJR**, pur nella diversa finalità di ciascuna di esse, ne risultano evidenti le interconnessioni, *in primis* il dovere di diligenza che, qualora violato, comporta responsabilità in capo agli amministratori.
  
- **Decisione informate**
  - La BJR riconosce all'amministratore una discrezionalità operativa a condizione che le decisioni assunte siano guidate da un ragionato e accurato esame delle informazioni inerenti alle operazioni che s'intendono compiere.
  - Il conseguimento di tali informazioni comporta l'esigenza di potersi avvalere di un insieme di strumenti gestionali atti allo scopo, ossia:
    - .. **organizzazione interna**, realizzazione di una struttura in cui ruoli e responsabilità siano ben definiti, adeguata a dimensioni e complessità gestionale dell'impresa;
    - .. **sistema amministrativo**, implementazione ed avvio di procedure per la gestione delle risorse umane, finanziarie e operative, fondate su criteri di trasparenza e controllo, e che consentano a posteriori la piena tracciabilità del processo decisionale inerente alle operazioni compiute;
    - .. **controllo contabile**, adozione di sistemi informativi e informatici (software gestionali) per tenere costantemente aggiornati i dati economici e finanziari dell'azienda, attuali e prospettici, e che consentano la periodica verifica dei risultati conseguiti, con particolare attenzione alle possibili criticità.
  
- **Violazioni**
  - **Se, in violazione dell'art. 2086 c.c., gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non risultano adeguati**, gli amministratori potrebbero non trovarsi nella condizione di essere tutelati dalla BJR, considerato che le loro decisioni non sarebbero state assunte in base a dati corretti e attendibili.
  - La libertà imprenditoriale è salvaguardata solo se il processo decisionale è stato condotto nell'ambito e nel rispetto di adeguati standard di governance, come tracciati dall'art. 2086 c.c.

## CONCLUSIONI

- Mentre l'art. 2086 c.c. impone agli amministratori di preordinare adeguati strumenti per la gestione aziendale, determinando in tal modo le condizioni per un processo decisionale consapevole, la BJR li tutela da responsabilità ingiustificate, incentivandone l'autonomia imprenditoriale, a condizione che questa sia indirizzata dal dovere di diligenza, come prescritto dall'art. 2392 c.c.
- Tali fattori, considerati nel loro insieme, costituiscono una solida base per garantire una gestione societaria equilibrata e responsabile.

# VERIFICA DELL'INDIPENDENZA DEL REVISORE

## SOMMARIO

- TIPOLOGIA DI MINACCE ALL'INDIPENDENZA DEL REVISORE
- APPROFONDIMENTI
- ATTIVITÀ DA SVOLGERE E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO

Art. 10 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 - (ISA Italia) 200 - (ISQC Italia) 1 - (ISA Italia) 220

Prima di accettare l'incarico e nel corso dello stesso il revisore deve verificare se tra lui, o la rete a cui appartiene, e la società sottoposta a revisione sussistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro, o di altro genere, dirette o indirette, dalle quali l'indipendenza potrebbe risultare influenzata. Le minacce all'indipendenza possono riguardare rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere. Il revisore e la sua rete professionale devono essere in posizione di indipendenza sia formale sia sostanziale.

### TIPOLOGIA DI MINACCE ALL'INDIPENDENZA DEL REVISORE

<p><b>AUTORIESAME</b></p>	<p>⇒ La minaccia si verifica quando un revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esempi di servizi assolutamente vietati sono riconducibili a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. servizi contabili;</li> <li>.. preparazione documenti giustificativi;</li> <li>.. progettazione e realizzazione di sistemi informativi, contabili, amministrativi e finanziari;</li> <li>.. coinvolgimento nei processi decisionali della direzione;</li> <li>.. servizio di ricerca di personale dipendente.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>INTERESSE PERSONALE</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La minaccia si verifica quando il revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi che, a un terzo ragionevole e informato, può apparire influente sullo svolgimento dell'attività di revisione e sui risultati della stessa in condizioni di indipendenza.</li> <li>• Ne sono esempi i casi di interessi finanziari diretti o indiretti, di eccessiva dipendenza dei corrispettivi percepiti dall'incarico, dell'esistenza di onorari arretrati.</li> </ul>
<p><b>ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE</b></p>	<p>⇒ La minaccia si verifica <b>quando un revisore assume funzioni di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte</b> a sostegno o contro la posizione della società soggetta a revisione in una controversia.</p>
<p><b>FAMILIARITÀ E FIDUCIA ECCESSIVA</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La minaccia si verifica quando il revisore è eccessivamente sensibile</b> all'interesse della società sottoposta a revisione e ciò può tradursi in un'eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni.</li> <li>• Si pensi, ad esempio, al caso di rapporti familiari o di rapporti protratti a lungo nel tempo.</li> </ul>
<p><b>INTIMIDAZIONE</b></p>	<p>⇒ La minaccia si verifica quando un revisore possa non avere l'appropriata oggettività a causa di indebite pressioni o minacce, incluse quelle relative a tentativi di influenzare indebitamente la propria attività di revisione.</p>
<p><b>INDIPENDENZA FINANZIARIA</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel valutare l'indipendenza del revisore <b>assume una notevole importanza la definizione del corrispettivo relativo all'incarico</b> che, ai sensi dell'art. 10, c. 9 D.Lgs. 39/2010, non può:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. essere subordinato ad alcuna condizione;</li> <li>.. essere stabilito in funzione dei risultati di revisione;</li> <li>.. dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>MANCATO PAGAMENTO DEL COMPENSO</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa situazione <b>potrebbe rappresentare una minaccia all'indipendenza del revisore</b>, soprattutto in presenza di corrispettivi arretrati di importo significativo.</li> <li>• In questo caso, infatti, il mancato incasso del corrispettivo potrebbe essere "interpretato" come la concessione di un finanziamento da parte del revisore alla società revisionata.</li> </ul>

APPROFONDIMENTI

DEFINIZIONI

• **Sistemi di salvaguardia**

- Devono essere documentati nelle carte di lavoro i sistemi di salvaguardia, laddove esistono, poiché il revisore ha percepito una minaccia di indipendenza, ma vuole spiegare il motivo per cui si accetta l'incarico.
- **Esempi di misure di salvaguardia specifiche dell'incarico nell'ambiente di lavoro sono a titolo non esaustivo:**
  - .. la presenza di un soggetto abilitato alla revisione non coinvolto nell'incarico non di *assurance* che possa riesaminare il lavoro svolto;
  - .. la consultazione di un soggetto terzo indipendente, quale autorità di vigilanza competente oppure un altro soggetto abilitato alla revisione;
  - .. il coinvolgimento di un soggetto abilitato alla revisione legale affinché esegua *ex novo* o ripercorra una parte dell'incarico;
  - .. la rotazione dei partner chiave dell'incarico.

• **Rete professionale**

- Per rete professionale si intende una struttura più ampia finalizzata alla cooperazione che rientra anche in una sola delle seguenti fattispecie:
  - .. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi;
  - .. è riconducibile a una proprietà, un controllo e una direzione comune;
  - .. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune o l'utilizzo di una denominazione ed un marchio comune oppure una parte significativa delle risorse professionali.

• **Periodo di raffreddamento**

- Il revisore, cessato l'incarico di revisione, non è libero di diventare immediatamente consulente della società, diventarne amministratore, essere nominato dirigente o assumere determinate cariche all'interno della società a meno che non sia trascorso almeno un anno dal momento in cui sia cessato l'incarico di revisione.
- Il motivo è da ricercare nel fatto che in vista di un cospicuo contratto di consulenza o l'ingresso nel board della società possano di fatto condizionare l'operato del revisore.

ATTIVITÀ DEL REVISORE

• **Registrazione servizi diversi**

- Il revisore deve mantenere una registrazione per ogni cliente sottoposto a revisione dove riportare il nome della società, l'indirizzo, i corrispettivi per la revisione legale e anche per ulteriori servizi.
- Tali dati possono essere anche riepilogati in un foglio Excel dove riepilogare questi dati ma ha una valenza rilevante in quanto possono essere oggetto di verifica nei controlli di qualità che a breve dovrebbe iniziare.

• **Monitoraggio dell'indipendenza**

- **L'indipendenza del revisore deve essere una "costante" in tutto il processo di revisione e deve essere verificata in fase di accettazione di primo incarico, ma anche durante la fase di mantenimento dell'incarico**, al fine di verificare la completa indipendenza.
- Il revisore deve garantire la propria indipendenza durante tutto il periodo che fa riferimento al bilancio sottoposto a revisione legale.

• **Documentazione del lavoro**

- Terminata la fase di valutazione, il revisore dovrà documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per mitigare tali rischi. In particolare, dovrà compilare il **"Modulo di attestazione di indipendenza"**.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO

**VERIFICA  
DELL'INDIPENDENZA  
IN FASE  
DI ACCETTAZIONE  
DELL'INCARICO**

- Già in fase di accettazione dell'incarico di revisione dovrà compilare un **memorandum relativo alla verifica dell'indipendenza da parte del revisore da archiviare nelle carte di lavoro.**

<b>Esempio</b>	<p><b>Memorandum di verifica dell'indipendenza</b></p> <p><b>Obiettivo:</b> in ottemperanza alle normative vigenti ed ai principi di revisione applicabili, verificare il possesso del requisito dell'indipendenza da parte di tutti i componenti del team di revisione.</p> <p><b>Lavoro svolto:</b> nel corso delle nostre indagini preliminari relative all'accettazione dell'incarico di revisione ai sensi di legge del bilancio civilistico della società Gamma S.r.l. al 31.12.20XX, ho valutato, sulla scorta delle attività svolte anche con riferimento alla rete professionale di appartenenza, l'esistenza di eventuali problematiche di incompatibilità connesse con l'accettazione dello stesso sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. esistenza di rapporti societari con la Società o entità alla stessa correlate;</li> <li>.. esistenza rapporti di parentela con i soci e con il personale direttivo della società;</li> <li>.. esistenza di altri rapporti di parentela che possono mettere in dubbio l'indipendenza dei componenti del team di revisione e dei componenti la sua rete professionale rispetto alla società;</li> <li>.. concessione di finanziamenti da parte della società o di entità ad essa correlate a favore di alcun candidato sindaco-revisore o di uno dei soggetti appartenenti alla rete;</li> <li>.. esistenza di altri rapporti economici che possano determinare conflitti di interesse;</li> <li>.. esistenza di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione dei candidati sindaci-revisori e dei componenti la loro rete professionale a favore della società e di sue parti correlate;</li> <li>.. detenzione di strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno della società e nelle società facenti parte dello stesso gruppo da parte dei candidati sindaci-revisori e dei soggetti appartenenti alla loro rete professionale;</li> <li>.. appartenenza dei componenti la rete professionale dei candidati sindaci-revisori o di altri soggetti che potrebbero influenzarli, in organi di amministrazione, o in altri ruoli che potrebbero comprometterne l'obiettività, della società o di sue parti correlate;</li> <li>.. prestazione di servizio di patrocinio legale a favore della società o di entità alla stessa correlate da parte dei candidati sindaci-revisori o di appartenenti alla loro rete professionale;</li> <li>.. prestazione di altri servizi a favore della società o di entità alla stessa correlate da parte dei candidati sindaci-revisori o di appartenenti alla loro rete professionale che possono minacciare l'indipendenza;</li> <li>.. esistenza di altre fattispecie che possono mettere in dubbio l'indipendenza o creare conflitti di interessi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010 e dei principi di revisione (ISA Italia) 200 e 220.</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b> le analisi effettuate e sopra sintetizzate consentono di concludere che non sono individuate problematiche di incompatibilità o conflitto di interessi con il potenziale cliente. Si ritiene, pertanto, di procedere con la presentazione della proposta di revisione per il triennio 20XX/20XX+2. Saranno richieste e conservate nelle carte di lavoro (<i>Permanent File</i>) le necessarie dichiarazioni di indipendenza da parte degli altri componenti del team di revisione (altri sindaci-revisori, collaboratori, ausiliari, dipendenti, ecc.).</p>
----------------	--

**MODULO  
DI ATTESTAZIONE  
DELL'INDIPENDENZA**

- Una volta terminata la fase di valutazione, il revisore dovrà compilare l'apposita attestazione di indipendenza formalizzata nella carta di lavoro di seguito riportata.

<b>Esempio</b>	<p><b>Carta di lavoro sull'attestazione dell'indipendenza</b></p> <p>Io sottoscritto Dott. Mario Bianchi, dottore commercialista e revisore legale dei conti in Chieti (CH)</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARO</b></p> <p>di avere letto e compreso le norme ed i principi in materia di indipendenza qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. art. 2409-quinquies c.c.;</li> <li>.. art. 10 D.Lgs. 39/2010;</li> <li>.. tit. I, art. 9 Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;</li> <li>.. codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti;</li> <li>.. principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali" e 220 "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio".</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONFERMO</b></p> <p>che, tenuto conto delle informazioni fin qui ottenute e delle verifiche condotte, non ho riscontrato situazioni che, ai sensi di legge e dei principi deontologici che disciplinano l'attività di revisione, compromettano la mia indipendenza.</p> <p>È mia la responsabilità di segnalare eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato.</p>
----------------	--

**CASO DI SINDACI-REVISORI**

- **Valutazione**
  - Con particolare riferimento ai sindaci-revisori, i requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse devono essere valutati anche con riferimento agli artt. 2382 e 2399 c.c.
- **Casi di ineleggibilità**
  - **Nel dettaglio, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:**
    - .. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
    - .. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
    - .. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- **Collegio sindacale**
  - Anche nell'ambito del collegio sindacale l'istituzione e il funzionamento delle procedure di indipendenza competono a ciascun revisore.

**SANZIONI**

- La mancanza di indipendenza è sanzionata in modo importante.
- Oltre all'aggravamento delle responsabilità del revisore, il fatto che il revisore non sia indipendente comporta non solo il non diritto al percepire gli onorari ma anche la restituzione di quanto percepito indebitamente; il revisore dovrà restituire i compensi che fino a quel momento ha percepito.